



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa delle deputate BOLDRINI, DI BIASE, FERRARI, FORATTINI, GHIO
e SERRACCHIANI**

(v. stampato Camera n. 1693)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2025

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 novembre 2025*

Modifica dell’articolo 609-*bis* del codice penale in materia di violenza
sessuale e di libera manifestazione del consenso

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 609-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 609-*bis*. – (*Violenza sessuale*) – Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un'altra persona senza il consenso libero e attuale di quest'ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi ».